


Pubblicato il 15/10/2018

N. 09955/2018 **REG.PROV.COLL.**
N. **09972/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9972 del 2018, proposto da

Roberto Antonio Brigante, in proprio nonché assistito, rappresentato e difeso dagli avvocati Aurora Turco e Gigliola Mazza Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata, n. 320;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Luca Maria Blasi, Francesco Castiello, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della delibera n. 1049/2018/IV dd. 22/05/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari (bando n. 6/2016

in G.U., IV serie speciale, n. 62 del 05/08/2016);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, nella fase cautelare, non possano prevalere le ragioni del ricorrente, eventualmente riconoscibili nella trattazione di merito, rispetto all'interesse pubblico alla efficacia della graduatoria concorsuale;

Ritenuto, pertanto, di dover respingere l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ponendo a carico del ricorrente le spese della fase cautelare, in applicazione del criterio della soccombenza;

Ritenuto, peraltro, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ravvisabili nei concorrenti classificati nella graduatoria impugnata in posizione più vantaggiosa del ricorrente, i quali potrebbero essere lesi dall'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento alla

autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

6. il testo integrale del ricorso introduttivo;

In ordine alle prescritte modalità, il C.P.G.T. resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - le informazioni sopra indicate;

Si prescrive, inoltre, che il C.P.G.T. resistente:

1. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati;

2. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 30 dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15;

Ritenuto di dover fissare, immediatamente, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso, al fine di una sollecita definizione del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis):

Rigetta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 27 febbraio 2019.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione resistente nella fase cautelare, liquidate in euro 800,00 (ottocento).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Brunella Bruno, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

La sottoscritta Avv. Aurora TURCO attesta, ai sensi della vigente normativa, che la copia informatica della suesesa ordinanza n. 9955/2018 resa dalla Sezione Seconda Bis del T.A.R. Lazio, Roma il 09/10/2018, pubblicata il 15/10/2018, è conforme alla copia informatica dalla quale è estratta la stessa, presente nel fascicolo informatico recante R.G. n. 9972/2018 del T.A.R. Lazio, Roma.
Monfalcone, 16 ottobre 2018
Avv. Aurora TURCO

Firmato digitalmente da

AURORA TURCO

CN = TURCO AURORA
O = non presente
SerialNumber =
IT:TRCRA88S62L424M
C = IT